



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

STATUTO

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1 DEL 28 APRILE 2015 DELL'ASSEMBLEA DEI
SINDACI**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Catanzaro è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e quale Ente di secondo livello rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

2. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione , secondo le rispettive competenze, e le esercita nel rispetto del principio di sussidiarietà e coordinando la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati del suo territorio;

3. La provincia informa la propria azione ai principi di imparzialità , equità, efficienza, efficacia, economicità, semplificazione delle procedure amministrative e contenimento della spesa promuovendo la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

4. Per la promozione e lo sviluppo del territorio, la gestione delle politiche pubbliche e per l'esercizio delle relative funzioni viene individuata l'Area Vasta nel territorio dell'istmo Catanzaro Lamezia di interesse strategico regionale. L'obiettivo dell' Area Vasta è quello di creare nel medio e lungo termine una unica città integrata nel suo territorio quale città dell'istmo che comprende:

- i poli urbani di Catanzaro e Lamezia Terme;
- gli 80 comuni compresi tra le direttrici Catanzaro Lamezia e quelli della cosiddetta area gravitazionale delle due città, in un progetto integrato che colleghi il territorio ionico con quello del tirreno.

L'Area Vasta Catanzaro Lamezia con un bacino di popolazione di 363979 abitanti ha la finalità principale di rafforzare e consolidare le funzioni di eccellenza già esistenti e di assumere le funzioni previste dalle città metropolitane che riguardano:

- la pianificazione territoriale;
- viabilità traffico e trasporti;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e termali;
- difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti e valorizzazione delle fonti energetiche;
- servizi per lo sviluppo economico e la grande distribuzione commerciale;
- servizi nel settore sanità e nel settore scuola.

Art. 2

Finalità

1. La Provincia assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credo religioso, etnia, opinioni politiche e condizioni economiche e sociali.
2. Valorizza il principio della partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza e pubblicità della sua attività amministrativa.
3. Assicura anche attraverso apposito sito istituzionale, il diritto di accesso e d'informazione, l'informatizzazione delle procedure amministrative e l'uso della tecnologia dell'innovazione e della comunicazione per valorizzare i codici a sorgente aperta e l'uso dell'open data.
4. Promuove la gestione integrata delle politiche del territorio ed un loro coordinamento a livello sovra provinciale anche attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi a rete.
5. Adotta azioni positive idonee ad attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
6. Salvaguarda e valorizza le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
7. Persegue l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia;
8. Favorisce il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno, che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
9. Assicura il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.
10. Ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.
11. Assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3

Rapporti con i Comuni

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio. D'intesa con la Regione può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e per l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali .
2. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei comuni.

Art. 4

Sede, Stemma e Gonfalone

1. La Provincia di Catanzaro ha sede in Piazza Luigi Rossi, n.° 1 in Catanzaro.
2. La Provincia ha come suo segno distintivo lo stemma e il gonfalone riconosciuti con R.D. in data 28/3/38 e 14/9/39, registrati presso la Corte dei Conti e trascritti nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato in Roma. "Lo stemma è inquadrato a croce di S. Andrea al primo e al terzo d'oro a quattro pali di rosso, al secondo e al quarto d'argento alla croce di nero potenziata. Il gonfalone ha drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'oro caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrato in oro: "Provincia di Catanzaro". Le parti di metallo e i nastri saranno dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentata lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori menzionati e fregiati d'oro".

Facoltà della Provincia di fregiarsi della medaglia d'oro per conferimento del Presidente della Repubblica in data 2/6/56, del diploma di 1^a classe ai benemeriti della scuola della cultura e dell'arte.

3. Distintivo del Presidente della Provincia, ai sensi di legge, è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portarsi a tracolla in occasione delle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione della Provincia a particolari iniziative di rilievo pubblico e istituzionale.

4. Il Presidente può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

5. Il Presidente può autorizzare l'invio dello stemma e del gonfalone della Provincia in manifestazioni pubbliche.

6. La Provincia di Catanzaro espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale e al gonfalone anche la bandiera dell'Unione Europea.

Titolo II

Ruolo e funzioni della Provincia

Art. 5

Funzioni fondamentali

1. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite dalle Leggi ovvero trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, ne rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

5. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 6

Organi di governo

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
3. Le cariche negli organi di governo della Provincia sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge.
4. Il Presidente ed i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, l'informazione sulle attività svolte e sulle condizioni economiche.

Art. 7

Organismi di consultazione

1. Su temi specifici e progetti di particolare interesse possono essere convocate dal Presidente della Provincia apposite Conferenze su specifici temi secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Gli esiti dei lavori di tali Conferenze possono consistere in indicazioni di elementi programmatici o in proposte che il Presidente o il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, inseriscono all'ordine del giorno della prima riunione utile successiva al loro deposito, per la discussione e per l'eventuale adozione. Il rifiuto di inserimento all'ordine del giorno deve essere motivato.
3. La Provincia può periodicamente consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche al fine di acquisire utili apporti di Enti e associazioni.
4. Possono essere previste forme di consultazione anche limitate a parti del territorio o della popolazione provinciale. Tali consultazioni potranno avere la forma di indagini, sondaggi, questionari, assemblee e riguarderanno specifici problemi e temi di interesse provinciale. I loro risultati saranno resi pubblici nelle forme previste dal regolamento.

Art. 8

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

CAPO I

Presidente della Provincia

Art. 9

Ruolo, elezione, competenze e funzioni

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente è l'organo monocratico responsabile dell'amministrazione della Provincia ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
4. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.;
 - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;

5. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente.

6. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

7. Il Presidente della Provincia assume, eventualmente in modalità telematica, i propri atti con decreto o nella forma della delibera del Presidente che viene pubblicata all'albo pretorio digitale secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. Nel caso di adozione in modalità telematica dei predetti atti, il Presidente e/o il Segretario Generale assicurano la loro presenza mediante audio e/o videoconferenza. ¹

8. Nel caso di urgenza, le delibere del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto deliberativo.

9. Su ogni proposta di delibera che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione

¹ Comma modificato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/2025.

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nell'atto deliberativo.

10. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della delibera.

11. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 10

Il Vice Presidente

1. Il Presidente nomina un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.
2. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso questi ne sia impedito. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per cessazione della titolarità nell'incarico di Presidente della Provincia, il Vice Presidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.

Art. 11

Programma di Governo

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente. Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

2. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 120 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti.

3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio per la sua presa d'atto.

Art. 12

Esercizio delle funzioni consiliari in via d'urgenza

In presenza di ragioni eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.

I provvedimenti d'urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio provinciale entro i 60 giorni successivi e/o 31 dicembre dell'anno di riferimento ed in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal primo momento della loro adozione.

Art. 13

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente presentate al Consiglio provinciale diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

Art. 14

Rimozione, decadenza, sospensione e o decesso del Presidente della Provincia

1. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

CAPO II

CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 15

Elezione, Composizione , Durata e Funzionamento del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è un organo collegiale, di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia di Catanzaro.
2. Il Consiglio provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
4. L'elezione del Consiglio provinciale, la sua durata in carica, il numero dei componenti, la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla Legge dello Stato.
5. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina, fra l'altro, il funzionamento degli organi consiliari, stabilisce nel quadro dei principi del presente Statuto la struttura organizzativa degli uffici del Consiglio, nonché la materie e le funzioni connesse al funzionamento dello stesso.
6. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche salvo i caso previsti dal regolamento.
7. Il regolamento consiliare individua, fra l'altro, le modalità della possibile costituzione e la disciplina dell'ufficio di presidenza, dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari.
8. Le commissioni consiliari di cui al predente comma nell'ambito della loro competenza per materia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.
9. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.

Art. 16

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio, compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente, può essere **dotato di autonomia funzionale, finanziaria e organizzativa**. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.

2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale. Il regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio provinciale.

3. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi **per l'esercizio delle loro funzioni**. Il Consiglio approva, nell'ambito del complessivo bilancio dell'ente, gli stanziamenti relativi alle risorse

finanziarie destinate al proprio funzionamento esplicitando le finalità per le quali tali risorse sono richieste nonché le relative modalità di copertura.

Art. 17

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 18

Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio Provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale
 - a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
 - b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti; approvare altresì le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie; approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti succitati;
 - c) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
 - d) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - e) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;

f) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;

g) adottare gli indirizzi per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;

h) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

i) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;

l) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:

- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
- raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.

5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio entro 60 gg successivi e/o il 31 Dicembre dell'anno di riferimento e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.

6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 19

Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio Provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più di metà delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni ai sensi di quanto previsto dal T.U. del 26/7/2000.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta;
 - c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 - d) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 21

I Consiglieri delegati

1. Il Presidente può assegnare deleghe ai consiglieri provinciali, definendo l'ambito delle deleghe conferite. Del conferimento viene data comunicazione al Consiglio provinciale nella prima seduta utile così come per l'eventuale revoca motivata.

2. I Consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione ed il coordinamento del Presidente, collaborando con lo stesso all'elaborazione degli atti di indirizzo da presentare al Consiglio provinciale.
3. I Consiglieri titolari di deleghe, compreso il Vice Presidente, non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.
4. I Consiglieri titolari di deleghe, compreso il Vice Presidente, coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di Delibere o le Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente della Provincia

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Provinciale può prevedere l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere.

Art. 23

Convocazione del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai consiglieri di adempiere le loro funzioni come consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. Il Consiglio Provinciale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno a meno che tutti i Consiglieri non siano presenti e deliberino all'unanimità l'esame del nuovo argomento.

Art. 24

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio Provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il Regolamento del Consiglio ne preveda la segretezza. Il Presidente può disporre che alle adunanze del Consiglio siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari della Provincia.

4. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale e gli obblighi di astensione dei consiglieri, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8.

5. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente della Provincia. In casi eccezionali, nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il Consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Presidente della Provincia, e l'organo può deliberare sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 25

Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:

a) al Presidente della Provincia;

b) Ad almeno 1\5 dei consiglieri provinciali assegnati;

c) all'Assemblea dei Sindaci;

d) a uno o più Consigli comunali o Consigli di unioni dei comuni rappresentativi di almeno 1\5 della popolazione residente;

e) a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Gli schemi di bilancio preventivo annuale e pluriennale, nonché di rendiconto della gestione sono proposti al Consiglio dal Presidente della Provincia; il Consiglio adotta gli schemi di bilancio nonché di rendiconto della gestione che trasmette all'Assemblea dei Sindaci per ottenere il richiesto parere.

3. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.

Art. 26

Nomine – designazioni

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, al Consiglio sulla attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 27

Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, coordinando i procedimenti di redazione del verbale, consistenti nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

CAPO III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 28

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.

2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte di deliberazione di cui al presente Statuto, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.

3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente intendendo per essa la popolazione risultante al 31 dicembre del penultimo anno e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.

6. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti, o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

7. Salvo che non sia espressamente previsto dalla legge, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

8. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di Comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella Provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente nella Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

9. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.

10. L'Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione dalla Segreteria Generale della Provincia.

11. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 29

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere che essa è tenuta ad esprimere sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio Provinciale, secondo le disposizioni di legge nonché in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio Provinciale.

2. L'Assemblea dei Sindaci dispone di poteri deliberativi in relazione alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto.

3. In seno all'Assemblea dei Sindaci è costituita la commissione di garanzia, composta da 4 sindaci e da un consigliere provinciale, con compiti di tutela delle prerogative dell'istituzione provinciale, dei singoli consiglieri e dell'assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'amministrazione. La commissione può audire il Direttore Generale, il Segretario Generale, i dirigenti ed il collegio dei revisori dei conti. Il regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della commissione di garanzia.

4. L'Assemblea dei sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal presidente della provincia e dal Consiglio provinciale, nella quale far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.

5. L'Assemblea dei sindaci si riunisce preferibilmente con cadenza trimestrale.

Art. 30

Consulta delle elette

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle Elette, composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

2. La Consulta fornisce pareri agli organi della Provincia prima della definizione degli atti di indirizzo di competenza del Consiglio per la promozione della parità di genere.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31

Organi di direzione amministrativa

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio e del Presidente della Provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi..

Art. 32

Dirigenza apicale

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei sindaci, può rogare i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

3. Il Presidente della Provincia, può nominare il direttore generale, conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Presidente secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente,

4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine provvede a:

a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il ciclo di programmazione dell'Ente ;

b) sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;

c) verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali le eventuali modifiche ed integrazioni occorrenti;

d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Dirigenti

5. Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate, dal Presidente, con proprio provvedimento, al Segretario Generale.

6. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice segretario generale.

7. Il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale, nonché la composizione dello stesso, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.

8. Il Segretario generale e il Direttore generale presiedono congiuntamente la Conferenza provinciale dei segretari e dei direttori generali dei comuni e delle unioni di comuni. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per promuovere le più efficaci forme di collaborazione tra gli uffici e i servizi delle amministrazioni. La Conferenza può istituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro. La partecipazione ai lavori della Conferenza è a titolo gratuito.

9. Il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.

Art. 33

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali e loro competenze;

3. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.

4. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale.

5. Il Presidente della Provincia provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

Art. 34

Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 35

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici ed i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

TIT. V

ENTI E SOCIETA' STRUMENTALI

Art. 36

Divieto di istituire enti o società

1. La Provincia non può istituire enti strumentali e società di diritto privato o assumere partecipazioni in enti e società diverse da quelle esistenti.
2. La Provincia promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività.

TIT. VI

COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E COMUNI E UNIONI DI COMUNI

Art. 37

Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente della Provincia.

Art. 38

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni o unioni di comuni può essere proposta dal Presidente della provincia nelle modalità previste all'articolo precedente:

a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;

b) per esaurimento dello scopo;

c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;

d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Presidente della Provincia comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Presidente, al Consiglio Provinciale.

Art. 39

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.

2. In particolare la Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti

b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;

c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni

d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 40

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrate con specifiche disposizioni dai singoli enti

b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;

c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 41

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni centrali di committenza ai sensi di legge.

2. La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Art. 42

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 43

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forma di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia, nel caso di realizzazione di quanto previsto nel presente Titolo VI, presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.

2. Il Consiglio Provinciale esamina, discute e prende atto della relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VII

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.44

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

3. Con motivata deliberazione adottata nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio provinciale .

4. La Provincia assicura la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 45

I servizi URP e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di Uffici di Relazioni con il Pubblico istituito .

2. L'accesso dei cittadini agli uffici URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete ed eventualmente mediante numeri verdi appositamente attivati.

3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.

5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e compartecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.

6. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.

Art. 46

Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Il regolamento del Consiglio provvede a indicare le regole da applicare, ove previsti, anche ai gruppi consiliari.

3. Il regolamento disciplina altresì i modi e le forme e i limiti coi quali i cittadini, singoli o associati, possono chiedere informazioni ulteriori sull'attività politica e amministrativa dei soggetti di cui al primo comma

Art.47

Partecipazione popolare e forme di consultazione

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.

Art. 48

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;

b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;

c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;

d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento della Università, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art. 49

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nell'apposito regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;

b) l'unità organizzativa responsabile.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche con i mezzi previsti dalla legge.

TIT. VIII

Art. 50

Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Consiglio provinciale e dalla Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità e maggioranze previste per la sua adozione.

Art. 51

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito in rete della Provincia.
2. Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.